

# COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO Città Metropolitana di Firenze

# ORDINANZA DEL SINDACO N.28 del 30/04/2021

ORARI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE, ESTETISTA ED ASSIMILATE IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

## Il Sindaco

#### Visto

il Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 avente ad oggetto "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

Visto

il Decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 avente ad oggetto "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

Visto il D.P.C.M. del 2 marzo 2021 che dispone le misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 per l'intero territorio nazionale, ed in particolare l'art. 47 con il quale si sospendono le attività inerenti ai servizi alla persona diverse da quelle individuate nell'Allegato 24 allo stesso DPCM;

il Decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 avente ad oggetto "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19"; Considerato

che l'Allegato 24 in questione è stato modificato e che nel nuovo testo ha sospeso le attività di barbiere e parrucchiere per le Zone Rosse di cui all'art. 38 del DPCM 2.3.2021 che hanno interessato in modo rilevante anche la nostra regione; Rilevata

pertanto l'utilità di emanare disposizioni per contenere i disagi sia degli operatori del settore che degli utenti in conseguenza del trascorso periodo in Zona Rossa della nostra Regione e del permanere comunque delle limitazioni organizzative e numeriche con cui si svolgono e si svolgeranno ancora queste attività di servizio alle persone almeno fino a quando permarranno norme di prevenzione contro l'espandersi dell'epidemia da Covid-19; Viste

La L. 17.8.2005, n. 174 e la L. 4.1.1990, n. 1;

Vista

La L.R. 3.6.2013, n. 29;

## Visto

il D.Lgs. n. 267/2000 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

## ORDINA

1. Gli esercenti attività di acconciatore (barbiere e parrucchiere), estetista ed assimilabili sono liberi di determinare l'orario di apertura e chiusura dei propri esercizi nei giorni feriali e festivi in base alle esigenze organizzative dell'impresa ed a quelle dell'utenza, nel rispetto delle misure di sicurezza per contrastare il diffondersi dell'epidemia da COVID-19, solo quando la classificazione del Comune rientri in Zona Arancione, Gialla o Bianca ai sensi del DPCM 2.3.2021 o sue modificazioni e consenta l'esercizio di tali servizi alla persona.

- 2. Gli esercizi di cui sopra hanno la facoltà di rimanere aperti **tutti i giorni, feriali e festivi**, nella fascia oraria compresa tra le **6,00** e le **22,00**.
- 3. Nel rispetto di tali limiti orari l'esercente può liberamente determinare il proprio orario di apertura, fermo restando il rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore.
- 4. La scelta degli orari di apertura e chiusura è liberamente adottata dal singolo esercente che ha l'obbligo di renderli noti al pubblico, mediante l'apposizione di cartelli o altri mezzi idonei non alterabili visibili dall'esterno del negozio.
- 5. La scelta degli orari di apertura e chiusura dell'attività deve comunque sempre tenere conto del rispetto dei limiti temporali previsti per gli spostamenti di cui all'art. 9, comma 1, del DPCM 2.3.2021 e successive modificazioni e integrazioni.
- 6. È fatto obbligo agli esercenti che svolgono congiuntamente l'attività di acconciatore, estetista ed attività assimilate, di osservare un unico orario.

Le presenti disposizioni sono valide fino al 31 dicembre 2021.

L'inosservanza delle disposizioni di cui ai punti 4 e 5 della presente ordinanza sarà sanzionato ai sensi delle norme speciali in vigore per il settore.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al punto 6 della presente ordinanza così come le violazioni sul rispetto delle misure imposte per il contenimento dell'epidemia da COVID-21 saranno sanzionate ai sensi dell'art. 4 del D.L. 25.3.2020, n. 19.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Toscana, entro 60 giorni dalla notifica del presente atto, ai sensi della Legge n. 1034/71, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del DPR 1971 n. 1199, entro 120 giorni dalla notifica del presente atto.

Il presente atto sarà reso noto al pubblico mediante affissione di copia all'Albo Pretorio Comunale

Rignano Sull'Arno, 30/04/2021

## Il Sindaco Lorenzini Daniele / Arubapec S.p.a.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Toscana entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.